Sabato 1 maggio 1971 CORRIERE DELLA SERA

*AL PROCESSO CALABRESI - « LOTTA CONTINUA »*

# Entro lunedì la risposta del presidente ricusato

## Una dichiarazione del patrono di parte civile - « Non mi oppongo a una nuova perizia » ribadisce l'avvocato Lener « purché sia compiuta nel dibattimento »

L'atto di ricusazione del dottor Carlo Biotti, presidente della prima sezione penale del tribunale, presentato dall'avvocato Michele Lener quale patrono di parte civile del commissario Luigi Calabresi nel processo per diffamazione contro il direttore di « Lotta continua », sta compiendo il suo corso. Restano sempre avvolti nel più assoluto mistero i motivi che hanno indotto l'avvocato Lener a compiere questo passo, che negli ambienti del palazzo di giustizia viene variamente commentato e che ha destato sorpresa.

Il giudizio sulla ricusazione spetta alla prima sezione della corte d'appello che, a quanto risulta, ha riconosciuto la ammissibilità dell'atto di ricusazione e ne ha dato notizia — come vuole il codice di procedura — al presidente contestato. Il dottor Biotti, entro tre giorni da questo avviso, cioè entro lunedì prossimo, potrà esaminare il documento dell'avvocato Lener, che è depositato nella cancelleria centrale della corte d'appello, e presentare le sue deduzioni scritte. Dopodiché la corte potrà « ordinare la prova sui motivi della ricusazione — come dice l'articolo 69 del codice di procedura penale — anche per mezzo di testimoni, delegando uno dei propri componenti ». In altri termini, la corte d'appello compirà una vera e propria istruttoria, a conclusione della quale si pronuncerà in camera di consiglio. Contro la decisione della corte è previsto il ricorso per cassazione.

Intanto l'avvocato Michele Lener, venuto a conoscenza della nota consegnata dall'avvocato Marcello Gentili, difensore dell'imputato Baldelli, alla cancelleria della prima sezione del tribunale (ne abbiamo dato notizia nella nostra edizione di venerdì), ha rilasciato all'agenzia Ansa la seguente dichiarazione: « La parte civile non ha mai fatto opposizioni alle richieste della difesa, se non quando erano grossolanamente incompatibili con la legge. Per quanto riguarda l'ultima perizia ordinata dal tribunale (una perizia medico-legale sui resti dell'anarchico Giuseppe Pinelli, n.d.r.), indipendentemente dalla questione di merito, la parte civile ha tentato e tenta solo di impedire l'insabbiamento del processo: infatti, a voce e con note scritte, ha ribadito che, in tema di reati a mezzo della stampa, il giudice del dibattimento non può inviare gli atti del processo al giudice istruttore, essendo lo svolgimento di questa particolare procedura 'direttissima' obbligatoria per tali reati, da svolgersi tutta al dibattimento. Se gli atti vanno al giudice istruttore, lo stesso sarà costretto a sollevare conflitti di competenza, inviando per conseguenza gli atti alla corte di cassazione. Da qui lo insabbiamento del processo.

« Il 20 aprile scorso — continua la dichiarazione di Lener — questa parte civile depositava nella cancelleria una nota nella quale si legge: " Si precisa che nessuna opposizione si avanza per una perizia da svolgersi al dibattimento, a condizione che vengano concretizzati quesiti i quali, soprattutto dopo gli accertamenti già eseguiti, non rendano impossibile l'ulteriore indagine ".

« Nella stessa istanza di ricusazione — conclude l'avvocato Lener — è ripetuto: " Sia ben chiaro che se una ulteriore e più vasta perizia, nonostante i reiterati accertamenti, si ritenesse opportuna, la parte civile non si oppone, a condizione che siano quesiti di possibile esecuzione e purché la perizia stessa si esegua come prescritto: al dibattimento " ».

In sostanza, in questa sua dichiarazione, il patrono di parte civile si richiama ai motivi che lo hanno indotto a sollevare un incidente di esecuzione per opporsi alla ordinanza del tribunale che ha inviato gli atti del processo al giudice istruttore perché sia fatta una perizia medico-legale sui resti di Giuseppe Pinelli. Nessuna opposizione alla perizia, ribadisce in sostanza l'avvocato Lener, purché essa sia compiuta nel corso del dibattimento, come esige la particolare procedura dei processi per direttissima relativi ai reati commessi col mezzo della stampa.